

## Giurisprudenza

# Corte Ue: no ad aliquota Iva ridotta sui libri digitali o elettronici

6 Marzo 2015

Il caso al centro della controversia comunitaria trae origine da un ricorso per inadempimento, previsto dall'articolo 258 TFUE, e proposto circa due anni fa dalla Commissione Ue

Thumbnail  
Image not found or type unknown

Oggetto del ricorso è la legislazione francese che prevede l'applicazione di un'aliquota Iva ridotta per le forniture di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, inclusi quelli forniti mediante scaricamento. La Francia riteneva tale previsione coerente al quadro normativo europeo atteso che l'aliquota Iva ridotta era ammessa soltanto per le forniture di libri detti «omotetici», vale a dire per i libri analoghi ai libri stampati o ai libri forniti su un altro supporto fisico e che si distinguerebbero da questi ultimi soltanto per qualche elemento inerente al loro formato. La pronuncia prende le mosse da un ricorso per inadempimento, articolo 258 TFUE, proposto il 6 settembre 2013 dalla Commissione europea contro la Francia.

## La pronuncia della Corte di Giustizia

La sentenza in commento, resa senza necessità di conclusioni dell'avvocato generale, mette in evidenza il quadro normativo europeo di riferimento circa l'applicazione, da parte degli Stati membri Ue, delle aliquote Iva ridotte.

Evidenzia la Corte come la direttiva 2006/112/CE pone dei vincoli alle legislazioni nazionali in materia di aliquote Iva ridotte. Quest'ultime, infatti, sono ammesse in deroga al principio secondo cui gli Stati membri applicano un'aliquota Iva normale alle operazioni soggette a detta imposta e, pertanto, devono essere interpretate restrittivamente.

## Cosa prevede la normativa comunitaria

Secondo la normativa europea (cfr. articolo 98, paragrafo 2, direttiva Iva) le aliquote ridotte sono applicabili unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'allegato III della

direttiva 2006/112/CE, che fa riferimento - al punto 6 - alla fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico ossia, a cessioni di beni. La fornitura di libri elettronici, invece, non integra una cessione di beni, non potendosi il libro elettronico qualificare come bene materiale e, pertanto, non può beneficiare dell'aliquota Iva ridotta. Siffatta interpretazione è confermata dall'articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva Iva, che esclude espressamente l'applicazione di un'aliquota Iva ridotta ai servizi forniti per via elettronica, tra i quali è riconducibile la fornitura di libri digitali o elettronici.

### **La nozione di libro su supporto fisico**

Importante, la precisazione dei degli eurogiudici sul significato dell'espressione libri su supporto fisico di cui al punto 6), dell'allegato III, della direttiva Iva. Espressione, quest'ultima, introdotta dalla direttiva 2009/47 per precisare e adeguare al progresso tecnologico il riferimento alla nozione di «libri» ammessi, tradizionalmente, all'aliquota ridotta. Secondo la Corte, ancorché sia vero che il libro elettronico necessita, ai fini della sua lettura, di un supporto fisico, quale un computer, un simile supporto non è tuttavia incluso nella fornitura di libri elettronici secondo tale articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva Iva.

Sul piano normativo comunitario, ricorda la Corte, la fornitura di libri elettronici rientra conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011, nella categoria dei servizi prestati tramite mezzi elettronici, intendendo per tali i servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

Infine, - evidenziano i giudici - il punto 3 dell'allegato II della direttiva Iva, letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento di esecuzione e il punto 3 dell'allegato I di quest'ultimo, statuiscono che la fornitura del contenuto digitale di libri costituisce un servizio prestato tramite mezzi elettronici. Ne consegue che alla fornitura di libri elettronici non è applicabile l'aliquota ridotta prevista, invece, per i libri su supporto fisico.

### **Fornitura di libri elettronici e di libri su supporto fisico**

La Corte si sofferma sulla diversa qualificazione, ai fini Iva, della fornitura di libri elettronici (prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici) e della fornitura di un libro su supporto fisico. Ciò, al fine di escludere che il diverso trattamento Iva rispettivamente previsto dalla normativa dell'Unione possa porsi in violazione del principio di neutralità fiscale, il quale costituisce la traduzione, operata dal legislatore dell'Unione, in materia di Iva, del principio generale di parità di trattamento. Chiarisce la Corte, infatti, che il principio di neutralità fiscale non consente di estendere l'ambito d'applicazione di un'aliquota Iva ridotta in assenza di una disposizione non

equivoca. Orbene, il punto 6 dell'allegato III della direttiva Iva non è una disposizione che, in modo non equivoco, estende l'ambito di applicazione delle aliquote Iva ridotte alla fornitura di libri elettronici.

Giova evidenziare, infine, che la pronuncia in commento, analoga a quella resa nel procedimento C-502/13, Commissione contro il Granducato di Lussemburgo, interviene dopo qualche mese in cui la Corte di giustizia si era già pronunciata (cfr. sentenza 11 settembre 2014, resa dalla terza sezione, nella causa **C-219/13**, K) sull'applicabilità dell'aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico. In tale occasione, la Corte ha chiarito che spetta agli Stati membri, fatto salvo l'obbligo di rispettare il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell'Iva, determinare a quali supporti fisici l'aliquota Iva ridotta si applichi. Ammettendo, quindi, anche l'applicazione di aliquote Iva diverse per libri su supporti fisici aventi, dal punto di vista del consumatore medio, caratteristiche diverse tali da non essere riconducibili alla stessa categoria di libri.

### **La sentenza della Corte e la prassi del Fisco italiano**

La pronuncia in commento è coerente con l'attuale prassi dell'Amministrazione finanziaria italiana (circolare n. 23/E del 2014) secondo cui il libro digitale contenuto in un file scaricabile da internet è, come è noto, riconducibile alla categoria dei prodotti editoriali elettronici ossia dei prodotti diffusi per via telematica ed oggetto di "commercio elettronico diretto". Conseguentemente, le operazioni di commercializzazione di tali prodotti editoriali elettronici sono da considerare, ai fini Iva, come prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 del DPR n. 633 del 1972. In particolare, la commercializzazione di prodotti editoriali elettronici (ad esempio i c.d. e-book) integra un servizio prestato tramite mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento 15 marzo 2011, n. 282, tra cui rientrano i servizi elencati nell'allegato I del regolamento n. 282 del 2011, che fa riferimento a:

- contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche [allegato I, punto 3), lett. c)];
- abbonamenti a giornali o riviste on line [allegato I, punto 3), lett. d)].

### **Data della sentenza**

5 marzo 2015

### **Numero della causa**

C-479/13

### **Nome delle parti**

- Commissione europea, rappresentata da C. Soulay e F. Dintilhac, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente,

contro

- Repubblica francese, rappresentata da D. Colas e J.-S. Pilczer, in qualità di agenti, convenuta,

sostenuta da:

- Regno del Belgio, rappresentato da M. Jacobs e J.-C. Halleux, in qualità di agenti

di

**Antonino Iacono**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-no-ad-aliquota-iva-ridotta-sui-libri-digitali-o>